

Cassazione civile sez. II, 17/04/2025, n.10151

Fatto

FATTI DI CAUSA

L'architetto Ca.St. ha conferito incarico alla TOP GROUP Srl per modificare un furgone al fine di trasformarlo in un camper. In seguito alla conclusione dei lavori, Ca.St. ha riscontrato presunte difformità e problematiche che hanno compromesso l'utilizzo del veicolo. Egli ha rilevato anche la presenza di documentazione tecnica che non consentiva un corretto collaudo presso gli enti preposti. Pertanto, ha promosso dinanzi al Tribunale di Trento un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. Con il decreto di fissazione dell'udienza, il Tribunale ha formulato quesiti al c.t.u., incaricandolo di verificare le modifiche eseguite, la loro conformità alla regola dell'arte e la documentazione tecnica del veicolo. Gli è stato inoltre richiesto di valutare i costi necessari per la regolarizzazione o il ripristino del mezzo e di favorire un tentativo di conciliazione. La TOP GROUP Srl ha eccepito incompetenza territoriale del Tribunale di Trento, sostenendo che Ca.St. avesse agito non come consumatore, bensì come professionista e che la tipologia contrattuale dovesse qualificarsi come appalto, non rientrando nelle fattispecie del codice del consumo. Il Tribunale ha ritenuto applicabile la normativa sul foro del consumatore, rigettando l'eccezione di incompetenza. Con ordinanza in epigrafe il Tribunale ha integrato i quesiti già formulati al c.t.u. Avverso tale ordinanza ricorre la TOP GROUP per regolamento necessario di competenza con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste Ca.St. con memoria difensiva, nonché memoria in prossimità dell'adunanza camerale. Il Sostituto P.G. ha depositato requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia incompetenza territoriale del Tribunale di Trento per inapplicabilità del codice del consumo alla fattispecie in esame, qualificabile come appalto e non come vendita. Il secondo motivo denuncia incompetenza territoriale del Tribunale di Trento per non riconducibilità dell'arch. Ca.St. alla natura di consumatore ex art. 3, comma 1, lett. A), D.Lgs. n. 206/2005. Il terzo motivo denuncia incompetenza territoriale del Tribunale di Trento in favore del Tribunale di Padova sotto tutti i criteri generali e facoltativi del c.p.c.

Raggruppando le censure, si denuncia l'omesso esame della natura dell'accordo tra le parti, che è un appalto e non una vendita, il che escluderebbe l'applicabilità delle tutele del consumatore. Si sottolinea inoltre che l'architetto Ca.St. ha stipulato il contratto con emissione di fattura su partita IVA, circostanza che contrasterebbe con la qualificazione di consumatore. Si denuncia infine l'erronea applicazione delle disposizioni procedurali relative all'assegnazione della competenza al Tribunale di Trento, sostenendo che il giudice non abbia

valutato correttamente le eccezioni sollevate. Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, si sostiene che si tratti di un normale accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. e non di una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c., il che escluderebbe l'applicazione degli orientamenti giurisprudenziali in materia relativi a quest'ultima.

2. Il regolamento di competenza è inammissibile.

A prescindere dalla incongruità degli argomenti proposti dalla ricorrente sotto altri profili (che si lasciano da parte in forza dell'applicazione del criterio di selezione della ragione decisoria, basato sulla c.d. ragione più liquida), nessuno di tali argomenti è in grado di indurre questa Corte a rivedere l'orientamento secondo il quale (come già ricordato dal P.M.): con riferimento ai procedimenti cautelari, nell'ambito dei quali si iscrivono i procedimenti di istruzione preventiva, è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza che inidonei, in quella sede, ad instaurare la procedura di regolamento, in quanto caratterizzati dalla provvisoriété e dalla riproponibilità illimitata sia per l'eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall'art. 47 cod. proc. civ., sarebbe priva del requisito della definitività, atteso il regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi (cfr. Cass. SU 18189/2013; Cass. 1613/2017, 10914/2018).

3. La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza e rimette al definitivo la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Inoltre, ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2025.

Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2025.

Campi meta

Massima :

In tema di procedimenti cautelari Ã" inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza - inidonei, in quella sede, ad instaurare la procedura di regolamento, in quanto caratterizzati dalla provvisorietÃ e dalla riproponibilitÃ illimitata - sia perchÃ© l'eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall'art. 47 c.p.c., sarebbe priva del requisito della definitivitÃ , atteso il peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi.

Supporto Alla Lettura :

REGOLAMENTO DI COMPETENZA

Per risolvere una controversia in giudizio Ã" necessario individuare il giudice competente, e nella giurisdizione civile va individuato in base ai criteri di materia, valore e territorio. Quando la scelta operata dall'attore in ordine alla competenza Ã" oggetto di contestazione da parte delle altre parti in causa, si pone il problema di come risolvere tale questione. Innanzitutto lâ" incompetenza (art. 38 c.p.c) va eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, ciÃ² vale qualunque sia il criterio contestato. In particolare se la contestazione riguarda la competenza per territorio, Ã" necessario indicare il giudice che si ritiene competente, in caso contrario lâ" eccezione di considera non proposta. Lâ" incompetenza Ã" rilevabile anche dâ" ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione e trattazione. Il provvedimento che decide sulla competenza puÃ² essere impugnato con regolamento di competenza:

- art. 42 c.p.c (regolamento di competenza **necessario**): mezzo di impugnazione dell'ordinanza che risolve solo la questione di competenza sollevata ai sensi dell'art. 38 c.p.c. senza pronunciarsi sul merito della causa;
- art. 43 c.p.c. (regolamento di competenza **facoltativo**): la questione viene risolta dal giudice insieme al merito, la parte puÃ² scegliere se impugnare il relativo provvedimento con istanza di regolamento di competenza oppure nei modi ordinari, se si intende contestare anche la pronuncia di merito (in caso di impugnazione ordinaria le altre parti restano in facoltÃ di avanzare lâ" istanza di regolamento di competenza).

Al pari del regolamento di giurisdizione (art. 41 c.p.c), anche il regolamento di competenza consente di risparmiare tempo e attivitÃ processuali, poichÃ" offre la possibilitÃ di ricorrere direttamente alla Corte di Cassazione, per risolvere in via preventiva e definitiva, la questione relativa alla competenza. Ma a differenza del regolamento di giurisdizione, rappresenta un vero e proprio mezzo di impugnazione.